

D.d.s. 12 maggio 2020 - n. 5615

Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia. Misura 13 Sottomisura 13.1 «Pagamento compensativo per le zone montane», Operazione 13.1.01 «Indennità compensativa per le aree svantaggiate di montagna»: modalità di riduzioni ed esclusioni dal premio, in applicazione del d.m. n. 2588 del 10 marzo 2020 avente ad oggetto «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale» - anno 2020 e successivi

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DELLO SVILUPPO RURALE

Visti:

- il Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento UE n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- il Regolamento Delegato UE n. 640/2014 della Commissione, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità, che costituisce la base normativa per il calcolo e l'applicazione di sanzioni per inadempienze del beneficiario relative a requisiti di ammissibilità, agli impegni previsti nell'ambito delle misure e operazioni (art. 35), e ad altri obblighi (art. 13, art. 16, art. 19);
- il Regolamento di Esecuzione UE n. 808/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento di Esecuzione UE n. 809/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento delegato UE n. 1393/2016 della Commissione, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento di esecuzione UE n. 1394/2016 della Commissione, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento UE n. 2393/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

(FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

Richiamata la Decisione di esecuzione della Commissione C(2019) 9219 del 16 dicembre 2019 che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Lombardia (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 4931 del 15 luglio 2015;

Visto il decreto ministeriale n. 2588 del 10 marzo 2020, avente ad oggetto «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale» che individua tra l'altro la metodologia generale del calcolo delle sanzioni amministrative per mancato rispetto degli impegni previsti dalle misure e operazioni dello Sviluppo Rurale;

Visto il decreto MIPAAF n. 5465 del 7 giugno 2018 avente ad oggetto «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013» che definisce a livello nazionale tra l'altro le caratteristiche dell'agricoltore in attività e l'attività agricola;

Vista la d.g.r. n. XI/1156 del 21 gennaio 2019 relativa alla «Determinazioni in ordine all'attuazione dell'articolo 4 del decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 5465 del 7 giugno 2018 recante disposizioni nazionali di applicazione del reg. UE n. 1307/2013 con cui si è modificato il periodo minimo di pascolamento da 45 a 60 giorni;

Vista la d.g.r. n. X/3351 del 1 aprile 2015 relativa alla «Determinazione dei criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del Regolamento UE n. 1306/2013» e s.m.i.;

Visto il D.d.s. n. 3094 del 9 marzo 2020 «Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Approvazione del bando 2020 dell'operazione 13.1.01 «Indennità compensativa per le aree svantaggiate di montagna»» e s.m.i.;

Considerato che, ai sensi del Reg. UE n. 1306/2014 ed in particolare degli articoli 63 e 64, in caso di mancato rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni di misura o degli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto previsti dalla legislazione settoriale agricola, la riduzione dell'importo del sostegno da versare in relazione alla domanda di aiuto/pagamento è definita come sanzione amministrativa;

Considerato che l'art. 24 «Procedure e adempimenti per lo sviluppo rurale» del d.m. n. 2588 del 10 marzo 2020 demanda ai provvedimenti regionali l'individuazione:

- delle fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni e alle misure/sottomisure;
- dei livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione su cui viene calcolata la sanzione amministrativa ossia la riduzione/esclusione del premio previsto;
- di ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi;
- di eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di operazione che comportano l'esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall'operazione stessa;

Considerato che l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni dai premi per violazioni di impegni ed altri obblighi riguarda aspetti di competenza rispettivamente dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo Pagatore Regionale, che hanno concordato sull'opportunità di disciplinare la materia in un unico documento, per disporre di un quadro di riferimento univoco ed organico cui tutti i soggetti interessati possono fare riferimento;

Visto l'allegato 1 al presente provvedimento denominato «PSR 2014-2020 Operazione 13.1.01 «Indennità compensativa per le aree svantaggiate di montagna» - Riduzioni ed esclusioni dai premi per violazioni di impegni, altri obblighi e condizioni di ammissibilità - Anno 2020 e successivi», che stabilisce:

- le sanzioni amministrative erogate in caso di inadempienza agli obblighi generali previsti dall'articolo 13 del Reg. UE n. 809/2014, dall'articolo 72 par. 1 del Reg. UE n. 1306/2013 e dall'articolo 19 bis del Reg. UE n. 640/2014 e s.m.i.;

Serie Ordinaria n. 21 - Lunedì 18 maggio 2020

- le percentuali di riduzione e i casi di esclusione dal premio a seguito di inadempienze agli impegni o altri obblighi previsti dal bando della Misura 13 Operazione 13.1.01, calcolate in base alla gravità, entità e durata;

Preso atto che il sopra richiamato allegato 1:

- è stato predisposto di concerto tra la Struttura Programmazione e Attuazione dello Sviluppo Rurale della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi e la Struttura Servizio tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA dell'Organismo Pagatore Regionale, ciascuna per le parti di propria competenza, reciprocamente condivise;
- disciplina in forma univoca ed organica l'applicazione a livello regionale delle riduzioni ed esclusioni dai premi per violazioni di impegni ed altri obblighi, riferite all'operazione 13.1.01;

Acquisito via e-mail in data 8 maggio 2020 il parere positivo dell'Organismo Pagatore Regionale in ordine al medesimo allegato 1;

Ritenuto pertanto necessario approvare il sopra citato allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto l'art. 17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti della XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Programmazione e Attuazione dello Sviluppo Rurale, individuata dalla Deliberazione della Giunta regionale n. XI/1574 del 19 aprile 2019;

DECRETA

1. di approvare l'Allegato 1: «PSR 2014 -2020 - Operazione 13.1.01 Indennità compensativa per le aree svantaggiate di montagna - Riduzioni ed esclusioni dai premi per violazioni di impegni, altri obblighi e condizioni di ammissibilità - Anno 2020 e anni successivi», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio regionale;

3. di attestare che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale di Regione Lombardia www.psr.regione.lombardia.it - sezione «Monitoraggio e Valutazione» - sottosezione «Quadro sanzionatorio»;

5. di comunicare all'Organismo Pagatore Regionale l'avvenuta pubblicazione sul BURL del presente decreto.

Il dirigente
Rita Cristina De Ponti

— • —

ALLEGATO 1



Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020

Autorità di Gestione

Organismo Pagatore Regionale

PSR 2014 - 2020
OPERAZIONE 13.1.01 “INDENNITA’ COMPENSATIVA PER LE AREE
SVANTAGGIATE DI MONTAGNA”
RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAI PREMI
PER VIOLAZIONI DI IMPEGNI, ALTRI OBBLIGHI E CONDIZIONI DI
AMMISSIBILITA’ – ANNO 2020 E SUCCESSIVI

INDICE

1. PREMESSA

PARTE GENERALE

2. DEFINIZIONI

3. OBBLIGHI GENERALI

3.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO/PAGAMENTO ENTRO LA SCADENZA DEI TERMINI

3.2 DICHIARAZIONE ANNUALE DI TUTTE LE PARCELLE AGRICOLE AZIENDALI

3.3 DICHIARAZIONE CORRETTA DELL'EFFETTIVA ESTENSIONE DELLA SUPERFICIE RICHIESTA CON LA DOMANDA DI AIUTO/PAGAMENTO

3.3.1 CASI PARTICOLARI RICONDUCIBILI A CASI DI DIFFORMITÀ DI SUPERFICIE

4. DESCRIZIONE DELLA METODOLOGIA DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONE DAI PREMI RELATIVAMENTE AL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI.

4.1 RIPETIZIONE DELLE INADEMPIENZE AI SENSI DELL'ART. 35 DEL REG. UE N. 640/2014

5. CASISTICHE DI ESCLUSIONE DAL PREMIO PREVISTO DALL'OPERAZIONE

5.1 ESCLUSIONE DI UN BENEFICIARIO DALLA MISURA PER L'ANNO CIVILE DELL'ACCERTAMENTO

5.2 ESCLUSIONE DI UN BENEFICIARIO DALLA MISURA PER L'ANNO CIVILE DELL'ACCERTAMENTO E PER L'ANNO SUCCESSIVO IN CASO DI INADEMPIENZE DEFINITE GRAVI

5.3 ESCLUSIONE DI UN BENEFICIARIO DALLA MISURA PER L'ANNO SUCCESSIVO PER INADEMPIENZA INTENZIONALE DI CONDIZIONALITÀ' AI SENSI DELL'ART.75 DEL REG. UE N. 809/2014

PARTE SPECIFICA

6. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ' E IMPEGNI PER L'OPERAZIONE 13.1.01

6.1 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

6.2 OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ'

6.3 IMPEGNI DELL'OPERAZIONE

1. PREMESSA

Il Decreto Ministeriale n. 2588 del 10 marzo 2020, avente ad oggetto *“Disciplina del Regime di condizionalità ai sensi del Regolamento UE n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”*, dà attuazione al Regolamento UE n. 640/2014, individuando, tra l'altro, la metodologia generale del calcolo delle sanzioni amministrative, intese come riduzioni ed esclusioni dal premio comunitario, da applicare in caso di mancato rispetto degli impegni riferiti alle misure di cui al Regolamento UE n. 1305/2013 e, all'art. 24 *“Procedure e adempimenti per lo sviluppo rurale”*, demanda alle Autorità di Gestione dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR 2014 -2020) delle Regioni e Province Autonome l'emanazione di specifici provvedimenti relativi all'individuazione di:

- a) fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni, alle misure/sottomisure e agli impegni pertinenti di condizionalità;
- b) livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 20 e degli Allegati 4 e 6 del DM n. 2588 del 10 marzo 2020;
- c) requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari;
- d) ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi;
- e) eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di operazione che comportano l'esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall'operazione stessa.

Il presente documento disciplina a livello Regionale l'applicazione di quanto previsto dall'art. 24 del sopra citato DM 2588 del 10 marzo 2020, con riferimento all'Operazione 13.1.01 *“Indennità compensativa per le aree svantaggiate di montagna”* del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 (di seguito PSR 2014 - 2020). Il documento riassume le casistiche di inadempienze che determinano una riduzione o esclusione del premio richiesto dal beneficiario.

L'applicazione di tali riduzioni/esclusioni avviene secondo l'ordine stabilito dall'art. 6 del Reg. UE n. 809/2014. In caso di pagamento indebito, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato, se del caso, di un interesse così come previsto all'art. 7 del Reg. UE n. 809/2014.

Gli impegni pertinenti di condizionalità e i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari non si applicano all'operazione 13.1.01.

Il documento è stato redatto congiuntamente dalle Strutture dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo Pagatore Regionale, che hanno concordato sull'opportunità di riunire in un unico documento le norme di rispettiva competenza che disciplinano l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni, per disporre di un quadro di riferimento univoco ed organico cui tutti i soggetti interessati possono fare riferimento.

PARTE GENERALE

2. DEFINIZIONI

MISURA/SOTTOMISURA – è un insieme di operazioni che contribuiscono alla realizzazione di una o più delle priorità/focus area dell'Unione in materia di sviluppo rurale previste dall'art. 5 del Reg. UE n. 1305/2013.

OPERAZIONE – progetto, contratto, azione o gruppo di progetti che contribuisce alla realizzazione di un obiettivo specifico (focus area) collegato alla misura/sottomisura.

DOMANDA DI AIUTO (O SOSTEGNO) – è la domanda di partecipazione ad un Regime di aiuto ai sensi del Reg. UE n. 1305/2013.

DOMANDA DI PAGAMENTO – è la domanda per ottenere un pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del Reg. UE n. 1305/2013.

IMPEGNO – è il vincolo che il beneficiario sottoscrive quando aderisce ad una operazione del PSR 2014 - 2020. Il mancato rispetto di un impegno comporta la riduzione o l'esclusione dal premio.

GRUPPO DI IMPEGNI – insieme di 2 o più impegni affini caratterizzati da elementi comuni ed omogenei.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ – condizioni che il richiedente di una domanda di aiuto/pagamento deve possedere al momento della presentazione della domanda e mantenere per tutto il periodo dell'impegno.

TIPOLOGIA CULTURALE¹ – raggruppamento di gruppi coltura che afferiscono a colture affini come indicato dal bando dell'operazione 13.1.01.

GRUPPO CULTURA² – insieme di superfici a cui si riconosce il medesimo premio unitario per ettaro.

SOI – Superficie Oggetto d'Impegno che è stata richiesta con la domanda di aiuto/pagamento.

SUPERFICIE DETERMINATA – la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite controlli amministrativi o in loco (Reg. UE n. 640/2014 art. 2 paragrafo 1, punto 23, lettera b)).

SANZIONE AMMINISTRATIVA – una riduzione dell'importo dell'aiuto richiesto con la domanda di aiuto/pagamento che può portare fino all'esclusione dall'importo stesso.

MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE – aiuto spettante al beneficiario a cui si applica la conseguenza prevista per le inadempienze rilevate. Il montante può essere rappresentato dall'importo dovuto per la Misura, Sottomisura, Operazione o il gruppo coltura.

INADEMPIENZA – è un mancato rispetto degli impegni o degli obblighi.

RIDUZIONE DEL PREMIO PER INADEMPIENZA DEGLI IMPEGNI DI MISURA – è calcolata in percentuale sul premio richiesto con la domanda di aiuto/pagamento in base ai 3 parametri (gravità-entità-durata) previsti all'art. 35 del Reg. UE n. 640/2014.

GRAVITÀ DELL'INADEMPIENZA DI UN IMPEGNO – dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inadempienza medesima alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati.

ENTITÀ DELL'INADEMPIENZA DI UN IMPEGNO – dipende in particolare dai suoi effetti sull'operazione nel suo insieme.

DURATA DELL'INADEMPIENZA DI UN IMPEGNO - dipende in particolare dal periodo di tempo durante il quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminare l'effetto con mezzi ragionevoli.

GED – Gravità, Entità, Durata.

AZIONE CORRETTIVA – in caso di inadempienza ad un impegno di misura che non pregiudica la realizzazione delle finalità generali della misura stessa e a cui il beneficiario può porre rimedio entro un periodo massimo di 3 mesi è prevista, ai sensi dell'art. 36 del Reg. UE n. 640/2014, un'azione correttiva. L'ottemperanza all'azione correttiva assegnata comporta l'annullamento della sanzione amministrativa.

RIPETIZIONE DI UN'INADEMPIENZA DI UN IMPEGNO – dipende dal fatto che sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi 4 anni, o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario o la stessa misura o operazione o riguardo al periodo di programmazione 2007-2013 per una misura analoga.

¹ Tipologia colturale: es. "Pascolo"

² Gruppi di coltura riconducibili ad es. al gruppo coltura "Pascolo" afferenti alla medesima classe dimensionale: es. gruppo coltura 1) = pascolo con altitudine > di 2000 s.l.m (riferito alla classe dimensionale fino a 75 ha di superficie); gruppo coltura 2) = pascolo con altitudine < o uguale a 2000 s.l.m (riferito alla classe dimensionale fino a 75 ha di superficie).

REVOCA – s'intende il recupero totale o parziale del sostegno erogato sia in forma di anticipo che di saldo o di pagamento annuale.

CONTROLLO AMMINISTRATIVO – controllo sistematico eseguito su tutte le domande di sostegno e di pagamento, ai sensi degli articoli 59 e 74 del Reg. UE n. 1306/2013 e del Titolo III – Controlli, Capo II – Controlli Amministrativi nell'ambito del Sistema Integrato del Reg. UE n. 809/2014. Tale sistema è completato da controlli in loco.

CONTROLLO IN LOCO – controllo eseguito su un campione di aziende estratto, ai sensi degli articoli 59 e 74 del Reg. UE n. 1306/2013 e del Titolo III – Controlli, Capo III – Controllo in loco nell'ambito del Sistema Integrato del Reg. UE n. 809/2014. Tale controllo a campione può realizzarsi come controllo documentale, su documentazione materiale o digitale e come controllo in campo che comprende rilievi, misurazioni e confronti.

OPR – Organismo Pagatore Regionale della Lombardia.

SIS.CO (Sistema delle Conoscenze) – Sistema Informativo di Regione Lombardia per l'Agricoltura che rappresenta lo strumento con cui la Regione Lombardia realizza e partecipa al Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC).

BDN = Banca dati nazionale della Sanità Veterinaria.

3. OBBLIGHI GENERALI

Si riportano di seguito gli obblighi stabiliti dalla normativa europea applicabili al sostegno del FEASR per le misure connesse alla superficie e agli animali, che sono soggette al Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) ai sensi dell’art. 67 del Reg. UE n. 1306/2013.

| TABELLA 1 INADEMPIENZE AGLI OBBLIGHI GENERALI | | |
|---|--|---------------------------------------|
| TIPOLOGIE OBBLIGHI | TIPO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA IN CASO DI INADEMPIENZA | MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE |
| Presentazione delle domande di pagamento entro la scadenza dei termini (Reg. UE n. 809/2014, art. 13) | Riduzione o rifiuto del sostegno (art. 13 del Reg. UE n. 640/2014) | Sottomisura |
| Dichiarazione annuale di tutte le parcelle agricole aziendali (Reg. UE n. 1306/2013, art. 72, par. 1) | Riduzione (art. 16 del Reg. UE n. 640/2014) | Sottomisura |
| Dichiarazione corretta dell’effettiva estensione della superficie richiesta con la domanda di aiuto/pagamento | Riduzione o rifiuto del sostegno (art. 1 comma 7 del Reg. UE n. 1393/2016 che introduce l’art. 19 bis nel Reg. UE n. 640/2013) | Gruppo coltura |

3.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO/PAGAMENTO ENTRO LA SCADENZA DEI TERMINI

Ai sensi del Reg. UE n. 809/2014 art. 13, le domande annuali di aiuto/pagamento devono essere presentate entro il termine del **15 maggio di ogni anno** (salvo altro termine eventualmente determinato dalla Commissione Europea). Qualora il termine per la presentazione della domanda, o il termine massimo di ritardo della presentazione, sia un sabato o un giorno festivo, detto termine viene posticipato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Ai sensi del Reg. UE n. 640/2014 art.13, comma 1, in caso di presentazione in ritardo della domanda iniziale:

- si applica una riduzione del contributo pari all’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile;
- se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario, la domanda è irricevibile e all’interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno.

3.2 DICHIARAZIONE ANNUALE DI TUTTE LE PARCELLE AGRICOLE AZIENDALI

Ogni anno, nella domanda di aiuto/pagamento, il beneficiario dichiara tutte le parcelle agricole dell’azienda, comprese quelle fuori Regione, e la superficie non agricola.

Ai sensi dell’art. 16 del Reg. UE n. 640/2014 se, per un dato anno, un beneficiario non dichiara tutte le parcelle agricole e la differenza tra la superficie totale dichiarata nella domanda di pagamento e la somma della superficie dichiarata e della superficie totale delle parcelle non dichiarate è superiore al 3 % della superficie dichiarata, l’importo complessivo dei pagamenti che gli spettano per l’anno considerato è ridotto fino al 3 % in funzione della gravità dell’omissione.

In Regione Lombardia, la riduzione dell’importo spettante è stata così determinata:

(sup tot dichiarata in domanda) – (sup tot dichiarata in domanda + sup. tot. non dichiarata) = X

- se |X| rapportato alla sup tot dichiarata in domanda è <= 3% → nessuna riduzione;
- se |X| rapportato alla sup tot dichiarata in domanda è > 3%e <= 15% → 1% riduzione;
- se |X| rapportato alla sup tot dichiarata in domanda è > 15% → 3% riduzione

3.3 DICHIARAZIONE CORRETTA DELL'EFFETTIVA ESTENSIONE DELLA SUPERFICIE RICHIESTA CON LA DOMANDA DI AIUTO/PAGAMENTO

Il beneficiario non deve sovra-dichiarare le superfici per ciascun gruppo coltura. Si configura una sovra-dichiarazione qualora la superficie dichiarata per il gruppo coltura risulti superiore alla superficie determinata con i controlli amministrativi e/o in loco.

Secondo l'art. 1 comma 7) del Reg. UE n. 1393/2016, in caso di sovra-dichiarazione, il sostegno è calcolato sulla superficie determinata per il gruppo coltura, con le seguenti modalità.

| TABELLA 2 SOVRA DICHIARAZIONE, ART. 19 bis REG. UE N. 640/2014 | |
|---|--|
| DIFFERENZA TRA SUPERFICIE DICHIARATA IN DOMANDA E SUPERFICIE DETERMINATA | RIDUZIONE DELL'IMPORTO SPETTANTE PER DIFFORMITA' DI SUPERFICIE |
| 1) Se la differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata risulta inferiore o uguale al 3% o a 2 ha | Il premio viene calcolato sulla base della superficie determinata senza l'applicazione di alcuna sanzione amministrativa |
| 2) Se la differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata risulta superiore al 3% o a 2 ha | Il premio viene calcolato sulla base della superficie determinata e ridotto di una quota pari a 1,5 volte la differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata per ogni gruppo coltura (SANZIONE PIENA) |
| 3) Se la sanzione amministrativa di cui al precedente punto 2), è stata calcolata per la prima volta ³ e la percentuale di difformità è inferiore o uguale al 10% | Il premio viene calcolato sulla superficie determinata e ridotto di una quota pari a 0,75 volte la differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata per ogni gruppo coltura (SANZIONE RIDOTTA). NB: nel caso di più gruppi coltura richiesti in domanda la sanzione ridotta può essere applicata soltanto se tutti i gruppi coltura rientrano nella casistica del punto 3 |
| 4) Se in un dato anno è stata erogata una sanzione amministrativa ridotta (es ANNO CAMPAGNA 2017) così come calcolata al precedente punto 3), e in un altro anno del periodo di programmazione (es. ANNO CAMPAGNA 2018 o 2019 o 2020) si rileva che la differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata a livello di gruppo coltura è superiore al 3% o a 2 ha (anche se non relativo al gruppo di coltura su cui è stata rilevata al precedente controllo la casistica di cui al punto 3) | Il premio per l'anno in cui è stata rilevata per la seconda volta la differenza di superficie (ANNO campagna 2018 o 2019 o 2020) viene calcolato sulla superficie determinata e successivamente ridotto di una quota pari a 1,5 volte la differenza constatata tra la superficie dichiarata e la superficie determinata per ogni gruppo coltura (SANZIONE PIENA). Inoltre il beneficiario deve versare l'importo corrispondente alla quota calcolata sulla base della sanzione ridotta relativa alla precedente annualità (ANNO CAMPAGNA 2017) |

Per il calcolo delle percentuali: (sup. dichiarata – sup. determinata) /sup. determinata

La sanzione amministrativa non supera il 100% degli importi calcolati sulla base della superficie dichiarata.

Se l'importo calcolato non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile di accertamento, il saldo restante è azzerato.

Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento UE n. 640/2014, il pagamento viene riconosciuto sulla superficie dichiarata qualora la differenza tra superficie dichiarata e superficie determinata risulti inferiore o uguale a 0,1 ha.

Nei casi di sovradichiarazione indicati nella tabella 2, per ciascun gruppo coltura, l'aiuto erogabile viene rideterminato moltiplicando la superficie ammessa per un premio medio. Il calcolo del premio medio viene effettuato dividendo il premio totale per gruppo coltura per la superficie totale del gruppo coltura richiesto in domanda⁴.

3.3.1 CASI PARTICOLARI RICONDUCIBILI A CASI DI DIFFORMITÀ DI SUPERFICIE

Il premio non viene riconosciuto ed inoltre vengono applicate le regole sanzionatorie di cui alla "TABELLA 2 SOVRA DICHIARAZIONE, ART. 19 bis REG. UE N. 640/2014" anche nei seguenti due casi:

³ Per la prima volta si intende a partire dall'anno di domanda 2016.

⁴ Esempio esplicativo per il calcolo del premio medio: Caso di pascolo ad altitudine > 2000 mt con 100 ha di superficie richiesta, di cui 75 ha con premio 232 €/ha e i rimanenti 25 ha con premio 189 €/ha. Il Premio medio sarà pari a €/ha= (232*75) + (189*25) = 22.125/100 = 221, 25 €/ha.

- qualora, durante i controlli in loco nell’ambito del PSR 2014 - 2020, si accertasse per una data superficie che la coltura richiesta a premio appartiene ad un gruppo coltura diverso da quello accertato in campo.
- qualora, durante i controlli amministrativi e in loco nell’ambito del PSR 2014 - 2020, si accertasse per una data superficie una o più irregolarità sui titoli di conduzioni delle particelle dichiarate in domanda.

4. DESCRIZIONE DELLA METODOLOGIA DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONE DAI PREMI RELATIVAMENTE AL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI.

In caso di mancato rispetto degli impegni si applicano le riduzioni fino all’esclusione dell’importo richiesto a premio con la seguente modalità di calcolo, in coerenza con quanto previsto dall’allegato 4 del DM n. 2588 del 10 marzo 2020.

Ai fini del calcolo delle riduzioni del premio, gli impegni di misura affini sono stati riuniti in gruppo di impegni. Al fine di identificare i montanti a carico dei quali operare le riduzioni ed esclusioni per l’inadempienza riscontrata, ogni impegno è stato collegato alla tipologia colturale o all’operazione, secondo la pertinenza.

L’inadempienza viene valutata rispetto ai seguenti criteri:

- Gravità - le conseguenze dell’inadempienza sugli obiettivi perseguiti dall’impegno;
- Entità - gli effetti dell’inadempienza sull’operazione nel suo insieme;
- Durata - periodo di tempo in cui perdura l’effetto dell’inadempienza.

Alla gravità, entità e durata vengono assegnati i seguenti livelli di infrazione:

- Livello di infrazione Basso = 1
- Livello di infrazione Medio = 3
- Livello di infrazione Alto = 5

Una volta quantificati i livelli di infrazioni (1, 3, 5) relativi a gravità, entità e durata (GED), per ogni impegno violato, si procede, separatamente, al calcolo del **valore medio** del GED.

Nell’ambito di ciascun gruppo di impegni, il valore medio del GED ottenuto per un impegno violato si somma al valore medio del GED ottenuto per un eventuale altro impegno violato del medesimo gruppo, per ottenere un unico punteggio, arrotondato al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).

Il punteggio, ottenuto per ogni gruppo di impegni, viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di calcolare la percentuale di riduzione:

| Punteggio | Percentuale di riduzione |
|------------------|--------------------------|
| 1,00 <= x < 3,00 | 3% |
| 3,00 <= x < 5,00 | 5% |
| x >= 5,00 | 10% |

Per ciascun gruppo di impegni violato si giunge, in tal modo, al calcolo di una percentuale di riduzione o di esclusione. Poi si esegue la sommatoria delle riduzioni e delle esclusioni calcolate per ciascun gruppo di impegni e si determina la percentuale di riduzione od esclusione da operare a carico dei montanti riferiti alla tipologia colturale o all’operazione.

A titolo esemplificativo, nella seguente tabella si riporta il calcolo delle riduzioni in % da applicare ai diversi montanti.

| Gruppo di impegni | Impegni di Misura | Calcolo GED per infrazione agli impegni di misura | Media GED dei singoli impegni | Somma medie singoli impegni | % decurtazione cumulativa per GRUPPO di impegni | Montante a cui si applica la sanzione amministrativa |
|-------------------|-------------------|---|-------------------------------|-----------------------------|---|--|
| IMPEGNO VIOLATO A | Impegno A | G=3, E=1, D=5 | 3 | 3+3,66+1=7,66 | 10% | Tipologia culturale "X" |
| | Impegno A2 | G=5, E=3, D=3 | 3,66 | | | |
| | Impegno A3 | G=1, E=1, D=1 | 1 | | | |
| IMPEGNO VIOLATO C | Impegno C | G=1, E=1, D=1 | 1 | 1+1=2 | 3% | Tipologia culturale "X" |
| | Impegno C2 | G=1, E=1, D=1 | 1 | | | |
| IMPEGNO D | Impegno D1 | G=1, E=1, D=1 | 1 | | 3% | Tipologia culturale "Y" |

Per il montante "Tipologia culturale X" la percentuale di decurtazione da applicare al premio "Tipologia culturale X" è pari a 13%; per il montante "Tipologia culturale Y" la percentuale di riduzione da applicare al premio "Tipologia culturale Y" è pari al 3%.

4.1 RIPETIZIONE DELLE INADEMPIENZE AI SENSI DELL'ART. 35 DEL REG. UE N. 640/2014

Si ha la ripetizione di un'inadempienza quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni nell'ambito del periodo di programmazione 2014 - 2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007 - 2013, per una misura analoga. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento. Qualora sia accertata un'inadempienza grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente ed escluso per l'anno successivo, come specificato al successivo paragrafo 5.2.

Un'inadempienza si definisce **grave** quando gravità, entità e durata sono di livello massimo (GED = 5-5-5) e l'inadempienza risulta ripetuta con i medesimi livelli massimi.

Nel caso di ripetizione di un'inadempienza **non grave**, quando cioè il livello massimo (GED 5-5-5) ricorre una sola volta o non ricorre affatto, la % di decurtazione del premio, calcolata a livello di gruppo di impegni, viene raddoppiata (6%, 10%, 20%).

5. CASISTICHE DI ESCLUSIONE DAL PREMIO PREVISTO DALL'OPERAZIONE

5.1 ESCLUSIONE DI UN BENEFICIARIO DALLA MISURA PER L'ANNO CIVILE DELL'ACCERTAMENTO

In caso di **ostacolo o impedimento** da parte del beneficiario allo **svolgimento regolare del controllo in loco** previsto nell'ambito del PSR 2014 - 2020, il beneficiario viene escluso dal premio, con relativa revoca degli importi già erogati nell'anno dell'accertamento (cfr. art. 59 comma 7 del Reg. UE n. 1306/2013).

Il mancato rispetto dell'impegno generale ***“Proseguire l'attività agricola all'interno dei comuni svantaggiati di montagna (allegato B) per tutto l'anno di impegno”*** previsto dal bando di Misura 13, comporta la revoca totale della domanda e il recupero dell'aiuto eventualmente erogato.

5.2 ESCLUSIONE DI UN BENEFICIARIO DALLA MISURA PER L'ANNO CIVILE DELL'ACCERTAMENTO E PER L'ANNO SUCCESSIVO IN CASO DI INADEMPIENZE DEFINITE GRAVI

Di seguito si esplicitano le casistiche che comportano l'esclusione di un beneficiario dalla misura o tipologia di operazione **per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno successivo** con relativa revoca degli importi già erogati nell'anno dell'accertamento:

1. rilevazione di un'inadempienza grave intesa come ripetizione di una medesima infrazione con i livelli massimi di gravità, entità e durata (art. 17 del DM n. 2588/2020 come indicato al paragrafo 4.1);
2. rilevazione di prove false dichiarate dal beneficiario per ricevere il sostegno oppure omissione per negligenza a fornire le necessarie informazioni (art. 35 comma 6 del Reg. UE n. 640/2014).

5.3 ESCLUSIONE DI UN BENEFICIARIO DALLA MISURA PER L'ANNO SUCCESSIVO PER INADEMPIENZA INTENZIONALE DI CONDIZIONALITÀ AI SENSI DELL'ART.75 DEL REG. UE N. 809/2014

Nei casi in cui sia accertata la ripetizione di una o più infrazioni intenzionali di condizionalità a carico dello stesso beneficiario, si applica quanto disposto dall'articolo 7 comma 8 del DM n. 2588 del 10 marzo 2020: l'inadempienza intenzionale viene considerata estrema in termini di portata, gravità o durata, così come previsto dall'art. 75 del Reg. UE n. 809/2014.

Al beneficiario saranno applicate le seguenti riduzioni ed esclusioni:

- percentuale di riduzione del relativo premio, così come prevista dal Manuale OPR dei controlli di condizionalità, per la reiterazione delle infrazioni intenzionali nell'anno in cui è stata accertata la violazione;
- esclusione dal pagamento per la Misura 13 nell'anno civile successivo all'anno di accertamento della violazione, senza però revoca degli importi già erogati.

PARTE SPECIFICA

6. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' E IMPEGNI PER L'OPERAZIONE 13.1.01

Fermo restando le conseguenze relative al mancato rispetto degli obblighi generali di cui al precedente paragrafo 3, possono essere applicate riduzioni ed esclusioni dai premi previsti dal bando dell'operazione 13.1.01 per il mancato rispetto di:

- ✓ Condizioni di ammissibilità
- ✓ Obblighi di condizionalità
- ✓ Impegni previsti dall'operazione

6.1 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Il soddisfacimento delle *CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ* previste dal bando dell'Operazione è verificato sia al momento della presentazione della domanda sia durante le fasi istruttorie (ricevibilità/ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo).

Ai fini e per gli effetti dell'art. 35, paragrafo 1, del Regolamento UE n. 640/2014, il sostegno richiesto è rifiutato o recuperato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità.

Le condizioni di ammissibilità riportate nel bando vengono verificate sul 100% delle domande di aiuto/pagamento. I controlli sono effettuati tramite il sistema informativo di Regione Lombardia (SISCO). In SISCO confluiscono tutti i dati e le informazioni contenute in diverse banche dati (es. Registro Imprese della Camera di Commercio, Anagrafe Tributaria del Ministero delle Finanze, Catasto Terreni del Ministero delle Finanze, Sistema informativo geografico (GIS) con rilevazione fotografiche fornite da SIAN, Anagrafe zootecnica del Ministero della Sanità).

Al momento della presentazione della domanda elettronica su SISCO, il sistema informativo effettua tutti i controlli riportati nella seguente tabella 3. Tali controlli impediscono la ricevibilità/ammissibilità della domanda o di una tipologia colturale se i criteri di ammissibilità richiesti dal bando non vengono rispettati.

Si precisa che alcuni dei suddetti controlli vengono ripetuti durante le fasi istruttorie di pagamento dell'anticipo e del saldo; le conseguenze di un mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità comportano l'esclusione dal premio sul montante (operazione o tipologia colturale) così come indicato nella prima colonna della seguente tabella 3.

| TABELLA 3 - PSR 2014-2020 | | | | |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| OPERAZIONE 13.1.01 "INDENNITÀ COMPENSATIVA PER LE AREE SVANTAGGIATE DI MONTAGNA" | | | | |
| CHECK LIST DI RICEVIBILITÀ/AMMISSIBILITÀ ⁵ | | | | |
| ANAGRAFICA RICHIEDENTE | n. Domanda: presentata il: | | | |
| | CUAA azienda: | | | |
| | Ragione sociale: | | | |
| | Indirizzo: CAP: | | | |
| | Comune/Provincia: | | | |
| MONTANTE A CUI SI APPLICA L'ESCLUSIONE | | | | |
| | Tipologia di domanda | | | |
| (O) | Domanda presentata entro i termini | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | |
| | Domanda presentata in ritardo con riduzione percentuale dell'aiuto | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | |
| (O) | Presenza della firma digitale | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | |
| (O) | Il richiedente è agricoltore in attività | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | |
| (O) | Il richiedente esercita l'attività agricola in Lombardia su terreni dei comuni delle aree svantaggiate di montagna | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | |
| (*) | Le particelle richieste a premio ricadono nei comuni delle aree svantaggiate di montagna | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | |
| | I codici coltura rientrano tra quelli ammissibili e sono correttamente abbinati alla relativa tipologia colturale | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | |
| (TC) | E' rispettata la Superficie minima di ammissibilità per le tipologie colturali richieste | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | |
| (TC – PASCOLO) | Sono rispettate le Specie zootecniche ammissibili per la tipologia "pascolo" | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NP <input type="checkbox"/> |
| | Il codice di allevamento è attivo in Lombardia | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NP <input type="checkbox"/> |
| | Il codice allevamento è intestato al richiedente | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NP <input type="checkbox"/> |
| | La consistenza media dell'allevamento per l'anno in corso dichiarata in fascicolo è > 0 | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NP <input type="checkbox"/> |
| | Nel fascicolo alfanumerico le superfici pascolive richieste a premio sono associate ad un codice pascolo così come previsto dal bando | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NP <input type="checkbox"/> |
| (TC VIGNETO) | I vigneti sono ubicati in zone DOP e IGP | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NP <input type="checkbox"/> |
| (TC VIGNETO TERRAZZATO) | I "vigneti terrazzati" hanno coerente scheda UNAR compilata | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NP <input type="checkbox"/> |
| | Attribuzione della superficie richiesta a premio al corrispondente gruppo coltura | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | |
| (**) TC | Documentazione è allegata alla domanda in caso di conduzione associata | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | NP <input type="checkbox"/> |
| (***) TC - particella | Le particelle richieste a premio sono regolarmente condotte nel periodo di riferimento | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | |
| LEGENDA: (O)= OPERAZIONE; (TC)= TIPOLOGIA CULTURALE; (*) = il S.I. impedisce la possibilità di richiedere a premio particelle non incluse nel territorio di tali comuni; (**) = Il contenuto della documentazione allegata viene successivamente valutato dopo la validazione della domanda dalla struttura competente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi ai fini dell'ammissibilità della TC. (***) = il S.I. impedisce la possibilità di richiedere a premio particelle prive di un titolo di conduzione valido. | | | | |

6.2 OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ'

I beneficiari dell'Operazione 13.1.01 sono tenuti al rispetto degli obblighi di *CONDIZIONALITÀ* previsti dal Reg. UE n. 1306/2013.

Per quanto riguarda gli obblighi di condizionalità e le conseguenze relative al mancato rispetto dei medesimi, si rimanda al Manuale operativo dei controlli di condizionalità dell'OPR relativi all'anno di riferimento del controllo.

6.3 IMPEGNI DELL'OPERAZIONE

Di seguito si riporta la **Tabella 4** "*PSR 2014 - 2020 OPERAZIONE 13.1.01 "INDENNITA' COMPENSATIVA PER LE AREE SVANTAGGIATE DI MONTAGNA" VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI*".

In caso di mancato rispetto degli impegni, è stato individuato il livello di inadempienza (basso, medio, alto) riferito ai parametri di entità, gravità e durata e il relativo montante a cui si applica la sanzione amministrativa.

⁵ La presente Check list riassume i controlli effettuati tramite il sistema informativo.

| TABELLA 4 - PSR 2014-2020 OPERAZIONE 13.1.01 "INDENNITA' COMPENSATIVA PER LE AREE SVANTAGGIATE DI MONTAGNA" VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI | | | | | | |
|---|---|-------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|---|
| GRUPPO DI IMPEGNI | IMPEGNI | AZIONE CORRETTIVA | ENTITÀ | GRAVITÀ | DURATA | MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE |
| | | | Bassa (1) Media (3) Alta (5) | Bassa (1) Media (3) Alta (5) | Bassa (1) Media (3) Alta (5) | |
| IMPEGNI INERENTI AL PASCOLO | <input type="checkbox"/> Pascolamento di animali di specie bovina, bufalina, ovina e caprina e di equidi con un rapporto UB/ha fra 0,2 e 2 <input type="checkbox"/> Carico minimo 0,2 UB/ha con capi detenuti dal richiedente e appartenenti a codice di allevamento intestato al medesimo richiedente <input type="checkbox"/> Durata del pascolamento complessivamente pari ad almeno 60 giorni anche non consecutivi (*) | | (3): Il carico minimo è compreso tra 0,2 e 0,19 (compreso) UB/ha (5): Il carico minimo è inferiore a 0,19 UB/ha <u>OPPURE</u> (5): il carico massimo è superiore a 2 UB/ha | Segue l'entità | Segue l'entità | Tipologia culturale PASCOLO Pascolo A (pascolamento su un unico pascolo). Se rapporto UB/ha è inferiore o uguale a 0,18 e/ superiore o uguale a 2,1 il premio non viene riconosciuto. Pascolo A e Pascolo B (pascolamento su più alpeggi). Se sul pascolo A il rapporto UB/ha è inferiore o uguale a 0,18 e/o superiore o uguale a 2,1 e la superficie dello stesso è > al 10% della SOI complessiva il premio non viene riconosciuto sul pascolo A e sul pascolo B, anche se il rapporto UB/ha sulla SOI complessiva è rispettato. Pascolo A e Pascolo B (pascolamento su più alpeggi). Se sul pascolo A il rapporto UB/ha è inferiore o uguale a 0,18 e/o superiore o uguale a 2,1 e la superficie dello stesso è <= al 10% della SOI complessiva e il rapporto UB/ha sull'intera superficie è rispettato, viene applicata una riduzione del premio pari al 10% sia sul pascolo A sia sul pascolo B. |

(*) NB - Il bestiame per il quale nel registro di alpeggio generato dalla BDN non è indicata la data di scarico o è presente una indicazione anomala non viene considerato ai fini del calcolo del rapporto UB/ha. Il calcolo UB/ha si effettua considerando al numeratore il numero di UB complessivo di animali al pascolo e al denominatore la SOI a pascolo.

Serie Ordinaria n. 21 - Lunedì 18 maggio 2020

| GRUPPO DI IMPEGNI | IMPEGNI | AZIONE CORRETTIVA | ENTITÀ ⁶ | GRAVITÀ | DURATA | MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE |
|--------------------------------------|---|-------------------|--|----------------|----------------|---|
| IMPEGNI INERENTI AL PRATO PERMANENTE | Effettuare almeno uno sfalcio annuale | | (1): La superficie violata è minore o uguale al 5% della SOI e COMUNQUE inferiore o uguale a 5 ha della SOI. (3): La superficie violata è tra il 5% (escluso) e il 10% (escluso) della SOI E compresa tra 5 ha (escluso) e 15 ha (compreso) (5): La superficie violata è uguale al 10% della SOI E superiore a 15 ha | Segue l'entità | Segue l'entità | Tipologia culturale PRATO PERMANENTE Il premio non viene riconosciuto se la superficie violata è > al 10% della SOI |
| IMPEGNI INERENTI AL PRATO DA VICENDA | Effettuare almeno uno sfalcio annuale | | (1): La superficie violata è minore o uguale al 5% della SOI e COMUNQUE inferiore o uguale a 1 ha della SOI. (3): La superficie violata è tra il 5% (escluso) e il 10% (escluso) della SOI E compresa tra 1 ha (escluso) e 2 ha (compreso) (5): La superficie violata è uguale al 10% della SOI E superiore a 2 ha | Segue l'entità | (1) | Tipologia culturale PRATO da VICENDA Il premio non viene riconosciuto se la superficie violata è > al 10% della SOI |
| IMPEGNI INERENTI AL VIGNETO | Mantenere in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali Limitare la diffusione delle infestanti | | (1): La superficie violata è minore o uguale al 5% della SOI e COMUNQUE inferiore o uguale a 0,3 ha della SOI. (3): La superficie violata è tra il 5% (escluso) e il 10% (escluso) della SOI E compresa tra 0,3 ha (escluso) e 0,5 ha (compreso) (5): La superficie violata è uguale al 10% della SOI E superiore a 0,5 ha | Segue l'entità | (3) | Tipologia culturale VIGNETO Il premio non viene riconosciuto se la superficie violata è > al 10% della SOI |

⁶ Nel calcolo dell'entità della superficie violata, qualora non si verificassero contemporaneamente le condizioni indicate per classe di violazione (1)-(3)-(5), per l'assegnazione del livello di infrazione si considera il valore di superficie violata che rientra nella classe più penalizzante:

es. superficie violata (tipologia prato permanente) = 4% della SOI corrispondente a 8 ha -----> il livello di infrazione riferito all'entità è MEDIO (3)

| GRUPPO DI IMPEGNI | IMPEGNI | AZIONE CORRETTIVA | ENTITÀ | GRAVITÀ | DURATA | MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE |
|---|---|--------------------------|--|----------------|---------------|---|
| IMPEGNI INERENTI AL VIGNETO TERRAZZATO | Mantenere in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali Limitare la diffusione delle infestanti | | (1): La superficie violata è minore o uguale al 5% della SOI e COMUNQUE inferiore o uguale a 0,3 ha della SOI. (3): La superficie violata è tra il 5% (escluso) e il 10% (escluso) della SOI E compresa tra 0,3 ha (escluso) e 0,5 ha (compreso) (5): La superficie violata è uguale al 10% della SOI E superiore a 0,5 ha | Segue l'entità | (3) | Tipologia culturale VIGNETO TERRAZZATO Il premio non viene riconosciuto se la superficie violata è > al 10% della SOI |
| IMPEGNI INERENTI AL FRUTTETO | Mantenere in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali Limitare la diffusione delle infestanti | | (1): La superficie violata è minore o uguale al 5% della SOI e COMUNQUE inferiore o uguale a 0,3 ha della SOI. (3): La superficie violata è tra il 5% (escluso) e il 10% (escluso) della SOI E compresa tra 0,3 ha (escluso) e 0,5 ha (compreso) (5): La superficie violata è uguale al 10% della SOI E superiore a 0,5 ha | Segue l'entità | (3) | Tipologia culturale FRUTTETO Il premio non viene riconosciuto se la superficie violata è > al 10% della SOI |
| IMPEGNI INERENTI AL CASTAGNETO | Mantenere in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali Limitare la diffusione delle infestanti | | (1): La superficie violata è minore o uguale al 5% della SOI e COMUNQUE inferiore o uguale a 0,3 ha della SOI. (3): La superficie violata è tra il 5% (escluso) e il 10% (escluso) della SOI E compresa tra 0,3 ha (escluso) e 0,5 ha (compreso) (5): La superficie violata è uguale al 10% della SOI E superiore a 0,5 ha | Segue l'entità | (1) | Tipologia culturale CASTAGNETO Il premio non viene riconosciuto se la superficie violata è > al 10% della SOI |
| GRUPPO DI IMPEGNI | IMPEGNI | AZIONE CORRETTIVA | ENTITÀ | GRAVITÀ | DURATA | MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE |

Serie Ordinaria n. 21 - Lunedì 18 maggio 2020

| | | | | | | |
|---|---|--|--|---------------------------|------------|---|
| IMPEGNI INERENTI A OLIVETO | Mantenere in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali Limitare la diffusione delle infestanti | | (1): La superficie violata è minore o uguale al 5% della SOI e COMUNQUE inferiore o uguale a 0,3 ha della SOI. (3): La superficie violata è tra il 5% (escluso) e il 10% (escluso) della SOI E compresa tra 0,3 ha (escluso) e 0,5 ha (compreso) (5): La superficie violata è uguale al 10% della SOI E superiore a 0, 5 ha | Segue l'entità | (3) | Tipologia culturale OLIVETO Il premio non viene riconosciuto se la superficie violata è > al 10% della SOI |
| | | | | | | |
| IMPEGNI INERENTE ALL'ATTIVITA' AGRICOLA IN AREE SVANTAGGIATE DI MONTAGNA | Proseguire l'attività agricola all'interno dei comuni svantaggiati di montagna per tutto l'anno di impegno | | | | | Il premio non viene riconosciuto sull'intera Operazione |